Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2287

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2021

Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di introduzione di una prova psicoattitudinale nei concorsi pubblici

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 97, quarto comma, della Costituzione recita « Agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge ».

Pertanto, in conformità alla legge fondamentale dello Stato, è previsto che il personale dei pubblici uffici debba sostenere un concorso pubblico. Attualmente nei concorsi pubblici per l'accesso alle pubbliche amministrazioni la normativa prevede generalmente l'espletamento di una o più prove scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso, l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali.

Dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale.

Dunque, mediante il vigente sistema, ci si limita a una mera valutazione della preparazione nozionistica del candidato, non andando invece ad indagare le competenze, le esperienze ed i tratti personali e socio-relazionali del candidato.

In un'ottica di buon andamento dell'amministrazione, come sancito dalla Carta costituzionale al medesimo articolo 97, si ritiene necessario prevedere che sia analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro, motivazione e senso di responsabilità.

Deve essere sempre più diffuso il concetto di servizio alla popolazione, nella prospettiva di una pubblica amministrazione maggiormente in sinergia con le istanze provenienti dalla società, in grado di dialogare e confrontarsi con il cittadino per poter intercettare i bisogni e offrire risposte.

Al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti della personalità e gli assetti motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, degli interessi, delle opinioni, delle aspirazioni.

Le prove psicoattitudinali consistono in una serie di *test* in forma scritta, costituiti da questionari di personalità e motivazionali e in un colloquio con un funzionario psicologo.

Le prove dovranno verificare, secondo una lettura predittiva, valutativa e diagnostica, il comportamento e la *performance* futura del candidato, il rendimento in un particolare momento, le caratteristiche del candidato, le anomalie e gli aspetti maggiormente rilevanti.

I requisiti che devono essere accertati attraverso l'espletamento della prova psicoattitudinale sono:

a) il livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità di critica ed autocritica, all'assunzione di responsabilità, allo spirito di volontà, alle abilità comunicative e alla determinazione operativa;

b) il controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie rea-

zioni comportamentali dinanzi a stimoli emozionali imprevisti od inusuali, anche in situazioni di *stress*;

c) la capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva;

d) la socializzazione caratterizzata da un'adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché la capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

I *test*, così come la griglia di valutazione, dovranno essere elaborati dal Ministero di riferimento per il singolo concorso pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni al fine di prevedere, nelle procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accertamento delle capacità comunicative, metodologiche e dei tratti della personalità dei candidati, al fine di assicurare che nelle medesime amministrazioni sia impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità e capacità comunicative.

2. Con il termine *test* psicoattitudinale si intende uno strumento psicometrico atto a misurare attitudini e atteggiamenti correlati con il livello di rendimento lavorativo.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

« Art. 37-*bis*. – *(Prova psicoattitudinale nei concorsi pubblici)* – *1*. I bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono lo svolgimento di una prova psicoattitudinale, somministrata contestualmente alla prova preliminare o a quella scritta, consistente nell'espletamento di un *test*

scritto con domande a risposta multipla in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato; prevedono altresì un consequenziale colloquio psicologico da svolgere durante la prova orale »;

b) all'articolo 35, comma 3, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e con un membro psicologo con comprovata esperienza per la valutazione dei requisiti psicoattitudinali connessi al ruolo ».

Art. 3.

(Prove d'esame)

1. I *test* scritti psicoattitudinali da somministrare ai candidati sono individuati dalla singola amministrazione che ha indetto il concorso tra: *test* d'intelligenza o efficienza intellettiva, *test* attitudinali, *test* d'interessi professionali, questionari di personalità.

2. Il colloquio individuale è tenuto da uno psicologo componente della commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, ed è volto a rilevare il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva e la socializzazione del candidato, indagando le esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni e i tratti di personalità dello stesso.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00